



## DM 37/2008

### Nota interpretativa in ordine alle competenze comunali

Il DM 37/2008 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici stabilisce in sintesi quanto segue:

- a) al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 7, comma 1);
- b) in caso di impianti 'sopra soglia' costituiscono parte integrante della dichiarazione di conformità (art. 7, comma 1):
  - la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
  - il progetto del/degli impianto/i;
- c) nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, in esito ad apposito sopralluogo ed accertamenti (art. 7, comma 6);
- d) l'efficacia della certificazione di agibilità è subordinata al deposito della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti (art. 9 del DM 37/2008 / art. 86 della LR 1/2005);
- e) per opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a SCIA (esclusa quindi l'attività edilizia libera) il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che presenta la SCIA deposita in comune il progetto degli impianti da realizzare, contestualmente al progetto edilizio (art. 11, comma 2);
- f) per il refacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici dotati di certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita al comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità ed il progetto dell'impianto, ovvero il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- g) l'ufficio comunale competente inoltra copia della dichiarazione di conformità alla C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'art. 14 legge 689/81, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex artt. 20 e 42 del D.lgs 112/98;
- h) all'irrogazione delle sanzioni previste dal DM 37/2008 (art. 15) provvedono le C.C.I.A.A., anche in caso di violazioni a carico delle imprese installatrici accertate da altri soggetti (ivi, comma 3).



Dal combinato disposto delle vigenti norme statali e regionali in materia edilizia (DPR 380/2001 e LR 1/2005) e delle disposizioni del DM 37/2008, sopra sintetizzate, si desume pertanto quanto segue:

1. in sede di presentazione di istanza di permesso di costruire o di SCIA - ove l'intervento comporti anche installazione, trasformazione o ampliamento di impianti - deve essere contestualmente depositato al comune il progetto di tali impianti;
2. per le fattispecie costituenti attività edilizia libera - anche nei casi di interventi di manutenzione straordinaria soggetti a previa comunicazione e comportanti installazione, trasformazione o ampliamento di impianti - non sussiste obbligo di deposito al comune del progetto degli impianti;
3. ogni intervento di installazione, trasformazione o ampliamento di impianti 'sopra soglia' - correlato o meno ad interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, o costituenti attività edilizia libera - comporta per l'impresa installatrice l'obbligo di deposito al comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, della dichiarazione di conformità e del progetto dell'impianto, ovvero del certificato di collaudo degli impianti installati;
4. per gli impianti 'sotto soglia' è sufficiente la semplice dichiarazione di conformità, senza relazione sui materiali né progetto dell'impianto. In tali casi la dichiarazione è rilasciata esclusivamente al committente, senza alcun obbligo di deposito al comune (vanno depositati al comune solo gli impianti che necessitano di specifico 'progetto' ai sensi dell'art. 5 del DM 37/2008, cioè gli impianti 'sopra soglia');
5. l'omesso deposito della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, comporta l'inefficacia della certificazione di agibilità dell'immobile. L'eventuale utilizzo dell'immobile in difetto di valida certificazione di agibilità è sanzionato dal comune ai sensi dell'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001;
6. per i "vecchi impianti" (intendendosi per tali quelli eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste;
7. all'obbligo di deposito al comune dei progetti degli impianti e delle dichiarazioni di conformità dei medesimi non è associato alcun specifico compito di controllo in capo agli uffici comunali (né del resto è ipotizzabile - per obiettiva carenza di figure professionali idonee nella quasi totalità delle amministrazioni - un controllo comunale 'di merito' sui progetti degli impianti e/o sui contenuti delle dichiarazioni di conformità). Il DM dispone il semplice inoltro alla C.C.I.A.A. di copia della dichiarazione pervenuta;
8. ricevuta copia della dichiarazione è compito della C.C.I.A.A. accertare eventuali violazioni delle disposizioni di cui al DM 37/2008, e provvedere alle relative contestazioni e notificazioni;
9. all'irrogazione delle sanzioni previste dal DM 37/2008 (art. 15) provvede (esclusivamente) la C.C.I.A.A., anche in caso di violazioni eventualmente accertate da altri soggetti.



Sotto il profilo della gestione amministrativa ne consegue che:

- a) gli eventuali controlli operati - in spirito di collaborazione tra enti - dall'ufficio comunale depositario della documentazione relativa gli impianti (progetti e/o dichiarazioni di conformità), non possono che essere di tipo formale (es: mera verifica del numero degli elaborati prodotti rispetto all'elenco previsto dal DM); è comunque facoltà delle amministrazioni comunali eventualmente dotate di idonee professionalità in campo impiantistico di procedere (occasionalmente) a controlli di merito, ove ritenuti necessari;
- b) ove la documentazione depositata al comune dall'impresa risulti palesemente incompleta (es: dichiarazione di conformità carente della relazione sui materiali e/o del progetto dell'impianto), l'ufficio comunale competente potrà richiedere le dovute integrazioni - senza ovviamente entrare nel merito dei contenuti delle dichiarazioni e/o degli elaborati tecnici - assegnando un termine congruo all'impresa installatrice per ottemperare; decorso inutilmente il termine assegnato il comune trasmetterà comunque la documentazione - pur incompleta - alla C.C.I.A.A., che provvederà al calcolo ed all'irrogazione della dovuta sanzione;
- c) in ipotesi di trasmissione alla C.C.I.A.A. di copia di dichiarazione di conformità incompleta da parte del comune, senza previa richiesta di integrazioni, sarà cura della stessa C.C.I.A.A. provvedere in tal senso, nonché, in caso di inottemperanza, irrogare - ove ne ricorrano i presupposti - le previste sanzioni;
- d) in ogni caso la C.C.I.A.A. è tenuta ad informare il comune delle eventuali sanzioni irrogate per incompletezza della dichiarazione di conformità e/o per inadeguatezza del progetto dell'impianto; da ciò può infatti conseguire l'inefficacia dell'eventuale certificazione di abitabilità/agibilità prodotta dall'interessato;
- e) per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici sprovvisti di certificato di agibilità appare doveroso - anche in assenza di esplicito obbligo in tal senso - il deposito al comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, della dichiarazione di conformità e del progetto degli impianti (ovvero del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti). Tale documentazione è infatti comunque indispensabile - unitamente alle altre attestazioni previste dalla legge - per conseguire la predetta certificazione. L'omesso deposito precluderebbe inoltre le attività di controllo da parte della C.C.I.A.A. ed il sanzionamento delle eventuali violazioni accertate.

Firenze, 21 maggio 2012

Arch. Lorenzo Paoli

Consulente Anci Toscana per il Governo del Territorio

Dirigente Comune di Scandicci